

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____
Sede _____ Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il servizio di rilascio di copia della documentazione consente al Cliente o agli aventi diritto (ad es. eredi) di richiedere copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni o la copia della documentazione relativa ai rapporti bancari (quali ad esempio comunicazioni, estratti conto ecc...) riferiti agli ultimi 10 anni.

La Banca, a fronte della richiesta per iscritto del richiedente, fornirà tale documentazione entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, così come prevede l'art. 119 del Testo Unico Bancario.

Gli importi fissati si riferiscono al singolo documento a prescindere dal numero di pagine che lo compongono e sono stati differenziati a seconda se il documento è archiviato in formato elettronico o in formato cartaceo.

Al momento della richiesta verrà indicato il presumibile costo complessivo della produzione della documentazione richiesta.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTO PER IL RILASCIO DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia documento archiviato in formato elettronico Euro 2,50

(per esempio , estratti conto, scalari, lettere contabili, documenti di sintesi, ecc...)

Copia documento archiviato in formato cartaceo Euro 10,00

(per esempio, distinte di versamento, assegni bancari o circolari, contabili, libretti e certificati di deposito, deleghe di pagamento, bollette varie, ecc.....)

Reclami

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.